



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

GABINETTO

MIBACT-UDCM
GABINETTO
0009476-23/03/2017
Cl. 11.05.00/22.4

Alla Direzione generale Musei
SEDE

Al Direttore della Galleria Nazionale
d'Arte Moderna e Contemporanea
Dott.ssa Cristiana Collu
gan-amc@beniculturali.it
mbac-gan-amc@mailcert.beniculturali.it



SOPRINTENDENZA ALLA GALLERIA
NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Protocollo 0001289
Posizione 04.04.01-1 ell 2
Data d'Arrivo 28 MAR 2017

e, p.c.

All'Ufficio legislativo
SEDE

OGGETTO: Trasmissione decreto ministeriale 23 marzo 2017 (rep. n.145) di approvazione dello Statuto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

Si trasmette copia conforme, e relativi allegati, del decreto ministeriale 23 marzo 2017 (rep. n.145) di approvazione dello Statuto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIA
Dott.ssa Tiziana Coccoluto



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Approvazione dello Statuto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
- Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89»;
- Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»;
- Rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, *«Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei»;*
- Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;
- Tenuto conto della nota dell'Ufficio legislativo, prot. n. 26478 in data 19 settembre 2016, e della successiva nota della Direzione generale Musei, prot. n. 1754 in data 15 febbraio 2017, con la quale è stato trasmesso, per l'approvazione, lo Statuto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETA:

È approvato lo Statuto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 23 MAR. 2017

IL MINISTRO

Al sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si attesta che la presente copia composta di n. 11 fogli
è conforme all'originale.

Roma, il 23 MAR. 2017





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

STATUTO

CAPO I

FINALITÀ E STRUTTURA
DELLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

Art. 1

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

- 1) La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, di seguito denominata Galleria, è museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa, tecnico-scientifica, finanziaria e contabile. La Galleria è ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito "Ministero").
- 2) La sede della Galleria è in Viale delle Belle Arti, 131 - 00197 Roma

Art. 2

Compiti istituzionali

- 1) La Galleria ha la missione di arricchire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale e scientifico, nonché di promuovere la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali. Persegue altresì la finalità di studio e ricerca nel settore dell'arte moderna e contemporanea, curando altresì la diffusione di detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico.
- 2) Nell'ambito della sua missione, la Galleria
 - a) provvede al reperimento delle risorse finanziarie finalizzate a garantire un'adeguata conservazione del museo e dei beni culturali conferiti;
 - b) assicura la migliore fruizione da parte del pubblico del museo, delle attività museali e delle collezioni, garantendone, del contempo, l'adeguata conservazione;
 - c) cura l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza di mostre, eventi culturali, e convegni, nonché di studi, di ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni, anche internazionali e organi competenti per il turismo.



- 3) Il perseguimento delle finalità della Galleria viene assicurato principalmente mediante:
- a) programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di gestione della Galleria;
 - b) azioni mirate a fare della Galleria un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
 - c) fissazione degli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;
 - d) elaborazione e monitoraggio di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
 - e) istaurazione e mantenimento di una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
 - f) autorizzazione del prestito dei beni culturali e delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;
 - g) autorizzazione, sulla base delle normative vigenti, delle attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo;
 - h) gestione diretta o affidamento in concessione, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore Generale dei Musei, delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'art. 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - i) collaborazione con la Direzione Generale Bilancio e con la Direzione Generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati e sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali e tramite la promozione di progetti di sensibilizzazione e di specifiche campagne di raccolta fondi, anche con modalità di finanziamento collettivo;
 - j) svolgimento di attività di ricerca in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, anche in via telematica; inoltre la Galleria collabora alle attività formative coordinate e autorizzate della Direzione Generale Educazione e Ricerca anche ospitando tirocini formativi e proponendo iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza;
 - k) svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, verificata la competenza tecnica del personale in servizio, anche con il supporto di soggetti pubblici specializzati.

Art. 3

Organizzazione della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

- 1) La Galleria è organizzata in sale espositive, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio ed uffici, articolati secondo la seguente struttura:



- a) servizio per la programmazione dell'attività espositiva, della ricerca, della catalogazione in collegamento con gli organi centrali e periferici del Ministero;
 - b) laboratori per il restauro, la catalogazione e la didattica dei beni interessanti il patrimonio della Galleria, così articolati:
 - 1) laboratorio per la fotografia;
 - 2) laboratorio per il restauro delle diverse tipologie di materiale artistico;
 - 3) laboratorio per l'attività didattica, formativa, ludica e sperimentale.
 - c) servizio per l'ordinamento, l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati; gestione delle banche dati e del sito web della Galleria;
 - d) servizio amministrativo-contabile, ivi comprese le funzioni di marketing, *fund raising*, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni, nonché gestione del personale;
 - e) servizio tecnico, logistico e di manutenzione generale;
 - f) servizio di accoglienza e vigilanza.
 - g) segreteria tecnica
- 2) La Galleria include la biblioteca, i depositi, nonché l'immobile che ne è sede e tutto il patrimonio artistico ivi conservato.
- 3) L'organizzazione può essere variata, in relazione alle effettive esigenze funzionali della Galleria, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione trasmessa alla Direzione Generale Musei, sentiti il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori.

CAPO II ORGANI

Art. 4 *Direttore*

- 1) Il Direttore svolge tutte le funzioni previste dal regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dal decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni. In particolare, il Direttore:
- a) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), del medesimo DPCM, l'importo dei biglietti d'ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale;
 - b) determina gli orari d'apertura della Galleria in modo da assicurarne la più ampia fruizione;
 - c) elabora, sentito il Direttore del Polo Museale Regionale, il progetto di gestione del Museo comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione nei luoghi di competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
 - d) impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese della Galleria;
 - e) esercita ogni altra funzione utile alla buona gestione della Galleria, che non rientri nei compiti degli altri organi;
 - f) predispone il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo.



Art. 5
Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione determina e programma, su proposta del Direttore, le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività della Galleria, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero.
In particolare:
 - a) adotta lo statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale della Galleria, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
 - c) adotta, entro il mese di ottobre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e lo invia, entro quindici giorni, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti, al Ministero per l'approvazione del bilancio di previsione da parte della Direzione Generale Musei, su parere conforme della Direzione Generale Bilancio, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 1, del decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni.
 - d) adotta le variazioni di bilancio e le invia al Ministero per l'approvazione da parte delle competenti Direzioni;
 - e) adotta, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e lo invia, entro quindici giorni, unitamente alla relazione del Direttore sulla gestione, alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e ad una copia dell'estratto conto della Banca Tesoriere, al Ministero ed al Ministero dell'Economia delle Finanze, per l'approvazione di competenza;
 - f) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore della Galleria, monitorandone la relativa applicazione;
 - g) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore della Galleria.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore della Galleria, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
- 3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Consiglio non dà titolo a compensi, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti del comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. Non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali della Galleria. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con la



Galleria, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico della Galleria.

- 4) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Direttore, anche in seguito a richiesta di almeno tre componenti. L'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio.
- 5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede della Galleria. Le convocazioni possono articolarsi in più sedute. Le sedute possono svolgersi anche in via telematica.
- 7) In caso di triplice assenza consecutiva e non giustificata di uno o più componenti aventi diritto di voto, il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione, anche provvisoria.
- 8) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Consiglio, e su specifiche tematiche, può invitare a partecipare ad una o più sedute del Consiglio di Amministrazione, come uditori, portatori di interessi rilevanti o rappresentanti di associazioni di interesse nei confronti del Museo.

Art. 6

Comitato Scientifico

- 1) Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni di carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza della Galleria. In particolare:
 - a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
 - b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività della Galleria;
 - c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività della Galleria;
 - d) verifica ed approva, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre, sulla base del programma predisposto dal Direttore;
 - e) valuta ed approva i progetti editoriali della Galleria predisposti dal Direttore;
 - f) si esprime sullo statuto della Galleria e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore.
- 2) Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore della Galleria, che lo presiede, e da quattro membri, nominati secondo quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni.
- 3) il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, anche in seguito a richiesta di almeno tre componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti. Le convocazioni possono articolarsi in più sedute. Le sedute del Comitato Scientifico si tengono presso la sede della Galleria. Possono svolgersi anche in via telematica. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo per una durata in carica di cinque anni, possono essere confermati una volta sola; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato Scientifico non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti del comune dove ha sede l'istituto,



delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo museo. I componenti del Comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il museo, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico della Galleria.

4) In caso di triplice assenza consecutiva e non motivata di uno o più componenti aventi diritto di voto il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione, anche provvisoria.

Art. 7

Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti della Galleria svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale della Galleria; si esprime altresì sullo statuto e sulle modifiche statutarie.
- 2) Redige apposita relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
- 4) Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti possono svolgersi anche in via telematica.
- 5) Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti e iniziative il cui finanziamento, anche parziale è a carico della Galleria.

CAPO III SERVIZI

Art. 8

Servizi della Galleria

- 1) La Galleria è articolata nei seguenti servizi:
 - a) Servizi per la programmazione dell'attività espositiva, di ricerca e della catalogazione in collegamento con gli organi centrali e periferici del Ministero;
 - b) Laboratori per il restauro, la catalogazione e la didattica dei beni interessanti il patrimonio della Galleria;
 - c) Servizio per l'ordinamento, l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati; gestione delle banche dati e del sito web della Galleria;
 - d) Servizio Amministrativo-contabile e gestione del personale;
 - e) Servizio tecnico, logistico e di manutenzione generale;
 - f) Servizio di accoglienza e vigilanza;



g) Segreteria tecnica.

Art. 9

Servizio per la programmazione dell'attività espositiva, di ricerca e della catalogazione

- 1) Il servizio svolge i seguenti compiti:
 - a) elabora programmi di catalogazione e digitalizzazione fissandone le metodologie;
 - b) promuove e consolida le attività di promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio della Galleria;
 - c) progetta e realizza interventi relativi a speciali settori dei beni artistici e ad esigenze di particolare rilievo e complessità;
 - d) studia e sperimenta nuove tecniche di intervento e le relative metodologie.
- 2) La responsabilità del servizio è affidata ad un funzionario appartenente all'area tecnico-scientifica.

Art. 10

Laboratori per il restauro, la catalogazione e la didattica dei beni interessanti il patrimonio della Galleria

- 1) I laboratori sono articolati in:
 - a) a) laboratorio per la fotografia;
 - b) b) laboratorio per il restauro delle diverse tipologie di materiale artistico;
 - c) c) laboratorio per l'attività didattica, formativa, ludica e sperimentale.
- 2) La responsabilità dei laboratori è affidata a funzionari appartenenti all'area tecnico-scientifica.

Art. 11

Servizio per l'ordinamento, l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati; gestione delle banche dati e del sito web della Galleria

- 1) Il servizio cataloga i risultati raggiunti con le attività, finalizzandoli ad una loro utilizzazione culturale e sociale, sia in maniera tradizionale sia tramite servizi online. Costituisce e gestisce un suo archivio e collabora con gli altri archivi documentari.
- 2) Il servizio gestisce un centro elaborazione dati e ne cura il collegamento funzionale con analoghi servizi degli altri Istituti centrali e degli uffici del Ministero, nonché con analoghi servizi di altre Istituzioni nazionali e straniere o a carattere internazionale.
- 3) Cura inoltre la programmazione e la realizzazione delle pubblicazioni della Galleria, nonché la pubblicazione di una relazione annuale sull'attività dell'amministrazione.
- 4) La responsabilità del servizio è affidata ad un funzionario appartenente all'area tecnico-scientifica.

Art. 12

Servizio Amministrativo-contabile e gestione del personale

- 1) Il servizio, titolare delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), si articola in uno o più uffici ai quali sono preposti funzionari amministrativi che coadiuvano il



Direttore nello svolgimento dell'azione amministrativa e che coordinano gli uffici cui sono preposti.

- 2) Il segretario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio firma per riscontro contabile le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Art. 13

Servizio tecnico, logistico e di manutenzione generale

- 1) Il servizio svolge attività di consulenza tecnica, provvede al corretto funzionamento e al collaudo degli strumenti, apparecchi e attrezzature dell'Istituto e segue le innovazioni tecnico-scientifiche in materia, ai fini dei necessari aggiornamenti.
- 2) Il servizio svolge altresì le funzioni di prevenzione e sicurezza.
- 3) La direzione dell'ufficio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnica.

Art. 14

Servizio di accoglienza e vigilanza

- 1) Il servizio, organizzato in turni appositi, in maniera tale da assicurare una presenza continua sul posto, garantisce la vigilanza del patrimonio. In particolare, svolge attività di salvaguardia degli edifici e del loro contenuto e di sicurezza dei fruitori e del personale interno, utilizzando anche apparecchiature complesse e sistemi tecnologicamente avanzati di controllo anche a distanza.
- 2) Il servizio cura l'accoglienza e fornisce informazioni, anche in lingua straniera, di carattere sia generale sui servizi erogati sia specifico sui beni culturali della struttura di appartenenza.

Art. 15

Segreteria tecnica

- 1) Una segreteria tecnica, alle dirette dipendenze del Direttore della Galleria, mantiene i collegamenti tra i laboratori ed i servizi.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 16

Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie

- 1) La Galleria è dotata di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, ai sensi della normativa vigente.
- 2) Le entrate derivano da:
 - a) trasferimenti ministeriali, di enti pubblici e soggetti privati;
 - b) incassi realizzati dall'attività di gestione dei beni conferiti.



Art. 17
Esercizio finanziario

- 1) L'esercizio finanziario della Galleria comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 18
Disciplina dei beni d'uso

- 1) I beni della Galleria appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla Galleria stessa.
- 2) Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore della Galleria. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
- 3) Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

TITOLO V
VIGILANZA

Art. 19
Vigilanza

- 1) La Galleria è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione Generale Musei, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Galleria, su parere conforme della Direzione Generale Bilancio.
- 2) Con riferimento all'attività svolta dal Direttore della Galleria, ufficio di livello dirigenziale generale, la Direzione Generale Musei, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, di avocazione e sostituzione.

